



Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

Newsletter

**29 agosto
2016**

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD

IN QUESTO NUMERO

- ❖ Responsabilità amministrativa della Giunta comunale per transazione irragionevole
- ❖ Al via da settembre i progetti comunali per il sostegno all'inclusione attiva
- ❖ Pubblicate le linee guida sul design dei siti internet delle PP.AA.
- ❖ Novità giurisprudenziali sulla sanzionabilità del ticket parcheggio scaduto

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo
Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

Responsabilità amministrativa della Giunta comunale per transazione irragionevole

La facoltà di transare controversie che vedono coinvolti Enti locali rientra, a buon titolo, nel novero di quelle scelte discrezionali che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato del Giudice contabile.

Cionondimeno va tenuto ben presente come in ogni caso l'azione amministrativa, anche ove assuma carattere discrezionale, debba comunque ispirarsi ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Ciò, a ben vedere, non è avvenuto nel caso portato all'attenzione della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana, poi definito con la sentenza n. 210 del 2016.

I fatti traggono origine da un contenzioso insorto tra il Comune ed il Comandante della Polizia municipale che, dopo essere stato revocato dall'incarico di responsabile del servizio, aveva il Giudice del Lavoro ed otteneva così di essere riassegnato alla suddetta mansione.

Con Determina del Sindaco datata 2006 il Comune ottemperava alla decisione del Giudice.

A distanza di molti anni, ossia nel 2013, il Sindaco subentrato promuoveva un incontro con il dipendente, l'RSU ed il Segretario comunale per discutere in merito alla definizione in via transattiva delle controversie in materia di lavoro e risarcimento danni tra il Comune e lo stesso.

In tale sede il Sindaco affermava la volontà dell'amministrazione di definire in via bonaria il contenzioso mentre il Segretario comunale esprimeva, con ampie motivazioni, il suo dissenso.

Il suddetto verbale era oggetto di presa d'atto e ratifica da parte della Giunta

comunale, seppure con parere di regolarità tecnica negativo espresso dal Segretario comunale.

In tale deliberazione la Giunta comunale manifestava l'intenzione di definire in via bonaria il contenzioso e di riconoscere la somma di € 45.000,00 per risarcimento di danni morali, professionali, alla salute ed economici con compensazione di spese legali.

Successivamente, anche in sede di Commissione Provinciale di Conciliazione il Sindaco offriva a titolo transattivo la somma concordata al dipendente che accettava rinunciando a promuovere ulteriori azioni in sede giudiziaria.

Anche il suddetto verbale era a sua volta oggetto di ratifica da parte della Giunta comunale sulla quale, peraltro, esprimevano parere negativo di regolarità tecnica il nuovo Segretario comunale subentrato, parere negativo il responsabile del servizio finanziario ed infine il parere negativo del revisore dei conti.

In siffatto quadro il Giudice contabile ha ritenuto sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità contabile ascrivibile a titolo di colpa grave in capo ai membri della Giunta Comunale.

E' senz'altro chiaro ed evidente il nesso causale tra le delibere adottate e l'evento dannoso, che si è concretizzato in esborsi economici non supportati da una ponderata valutazione dei fatti.

La condotta tenuta dai soggetti, poi, pare gravemente colposa considerata l'illogicità ed antieconomicità della deliberazione adottata in quanto i componenti della Giunta avrebbero dovuto, anche alla luce dei diversi pareri negativi espressi dagli organi di controllo e consulenza interna, dedicare particolare attenzione e cautela in un procedimento destinato ad avere evidenti ripercussioni sulle finanze del Comune.

Pertanto, nel caso di specie viene censurata l'illogicità del comportamento dell'Amministrazione che, nonostante i

pareri negativi in ordine alla legittimità e fondatezza della scelta di rinunciare ad un contenzioso (tra l'altro meramente ipotetico e di mera natura economica, attesa la reintegra avvenuta fin dal 2006) è addivenuta ad una transazione del tutto favorevole alla controparte.

La scelta adottata, pertanto, viene ritenuta affetta da colpa grave in assenza della dovuta cura degli interessi finanziari dell'ente e del concreto rispetto del principio di razionalità e ragionevolezza dell'azione pubblica, con conseguente condanna quota parte dei membri di Giunta che hanno adottato le citate delibere.

Al via da settembre i progetti comunali per il sostegno all'inclusione attiva

Da settembre partono le iniziative per il sostegno dell'inclusione attiva (Sia) e per l'esattezza dal 1 settembre i comuni potranno presentare proposte per finanziare i progetti di attivazione sociale e lavorativa personalizzati tagliati sulle figure dei beneficiari del contributo, mentre dal 2 le famiglie in difficoltà potranno inviare la domanda per richiedere il beneficio. Sono stati aggiunti per questi scopi, ai 750 milioni già previsti nel 2016 per il sostegno economico delle famiglie in difficoltà ulteriori 500 milioni provenienti dal Fondo sociale europeo finalizzati a rafforzare gli interventi a favore del sostegno dell'inclusione attiva.

Le fonti normative che definiscono come dare attuazione al Sia sono il decreto del Ministro del Lavoro del 26 maggio scorso, che ha disciplinato il nuovo sostegno, a cui è seguita la circolare Inps numero 133/2016 che ha definito l'ambito di applicazione del beneficio ed il messaggio Inps numero 3272/2016 con cui è stato adottato il modello di domanda per la richiesta del contributo. In seguito, il

modulo è stato corretto e sostituito con il messaggio numero 3322. In particolare, l'Inps ha modificato il Quadro H "Condizioni necessarie per godere del beneficio" prevedendo che il richiedente il beneficio debba presentare una nuova dichiarazione Isee, entro il termine di due mesi, in caso di nascita o decesso di un componente del nucleo familiare. Inoltre, il familiare che cambi la propria condizione lavorativa, ha il dovere di comunicarlo entro trenta giorni allegando il reddito annuo previsto. L'istituto ha specificato che nel caso in cui un cittadino si veda rifiutata la domanda per carenza dei requisiti richiesti per beneficiare del Sia, potrà rivolgersi allo stesso comune dove ha presentato formalmente la richiesta per conoscere le motivazioni del rigetto ed eventualmente chiedere un riesame. Se invece l'utente volesse rivolgersi direttamente all'Inps dovrà interfacciarsi col Contact Center Multicanale o in alternativa rivolgersi al sito web dell'ente nella sezione "Inps Risponde". Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'avviso numero 3/2016 per annunciare l'avvio di questa nuova misura di contrasto alla povertà e per potenziare i servizi e le possibilità di intervento dei comuni riguardo al Sia.

Con l'avviso del Ministero del Lavoro, adottato con Decreto ministeriale numero 229 del 3 agosto 2016 sono stati messi a disposizione 486.943.523 euro per il finanziamento di progetti attingendo dal Fondo Sociale Europeo della programmazione 2014-2020, Programma operativo nazione "Inclusione", finalizzato a sostenere l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva. Queste risorse servono a rinforzare la rete di servizi, per sostenere interventi da realizzare fra il 2016 ed il 2019, suddivisi su tre diversi tipi di Regioni, intese come le più sviluppate, quelle meno e quelle in transizione secondo quanto definito dagli assi 1 e 2 del Pon stesso.

Il Sia viene alimentato anche dal "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", che è stato creato con la manovra

finanziaria, commi 386-388 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e con i risparmi ottenuti sulla tradizionale social card oltre alle risorse stanziare il precedenza per il contrasto alla povertà. In concreto, i 750 milioni disponibili per quest'anno garantiranno il sostegno a circa 200mila famiglie, di cui fanno parte 500mila minori, per un totale complessivo di quasi 1 milione di cittadini. Per quanto riguarda l'anno 2017, la legge di stabilità ha destinato 1 miliardo di euro al Fondo per attuare il Piano nazionale di lotta alla povertà e per fornire risorse per il "Reddito di inclusione". Sono previste eventuali nuove risorse dopo l'approvazione del Ddl sul contrasto alla povertà sotto esame in Parlamento che potrebbero portare ad un riordino dei trattamenti.

Dal 1 settembre al 30, i Comuni interessati, coordinati fra loro in ambiti territoriali, potranno presentare dei progetti per migliorare la rete dei servizi sociali, socio-educativi e per garantire l'attivazione lavorativa dei soggetti beneficiari del Sia, che verranno finanziati dai 487.943.523 euro provenienti dai fondi europei, seguendo per la stesura dei progetti le "Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva", redatte dalla Conferenza unificata nel febbraio scorso.

Gli interventi dovranno essere ricompresi in una delle seguenti macro-aree: il rafforzamento dei servizi sociali, gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa, promozione di accordi e collaborazione in rete. Nel primo ambito sono ricompresi ad esempio i servizi di segretariato sociale e per la presa in carico, nonché servizi informativi all'utenza; nel secondo i tirocini, le borse lavoro, l'attività di orientamento, consulenze ed informazione per l'accesso al mercato del lavoro, formazione per il lavoro stesso; nel terzo campo rientrano tutte le attività che riguardano gli operatori locali dei Comuni di riferimento e di tutta la rete dei servizi nell'ambito territoriale, quindi dei

lavoratori dei centri per l'impiego, dei servizi per la salute, l'istruzione e la formazione, oltre alle azioni di networking legate al Sia.

Anche nel caso in cui il progetto toccasse più di una di queste aree, il Comune capofila, in rappresentanza del suo ambito territoriale, dovrà presentare un progetto unitario, con una sola proposta tenendo presente che per alcuni interventi è necessario predisporre una collaborazione con altri soggetti. Queste proposte dovranno essere inviate via PEC all'indirizzo

dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it, utilizzando soltanto il modulo che è reperibile sui siti del Ministero del Lavoro e dell'Inps.

Pubblicate le linee guida sul design dei siti internet delle PP.AA.

Nell'intento di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale ed, in particolare, di modernizzare le modalità di accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. sono state pubblicate, sul sito <http://designer.italia.it/> le indicazioni progettuali che, a seconda della tipologia dell'Amministrazione di riferimento, dovranno caratterizzare i siti internet delle stesse.

I testi delle linee guida e il codice sorgente del sito, progettato e realizzato dall'AgID, sono disponibili sulla piattaforma GitHub che contiene una serie di strumenti per favorire i commenti partecipativi e la gestione ottimale dell'evoluzione.

Il progetto è infatti improntato alla collaborazione attiva di tutti gli enti interessati che, pertanto, potranno interagire e suggerire modifiche da apportare alle stesse linee guida.

Al momento le indicazioni presenti nell'attuale versione alfa delle linee guida

sono indirizzate alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ossia Comuni, Regioni e Province, nonché agli enti e società a queste afferenti, quali le società partecipate ed i consorzi.

In sintesi, le linee guida attengono da un lato alla gestione dei contenuti e, dall'altro, all'architettura delle informazioni.

Così, ad esempio, viene ricordato il principio – non sempre rispettato – per cui i contenuti di un sito web devono rispondere alle necessità degli utenti e non a quelle dell'amministrazione: fondamentale, in tal senso, appare l'organizzazione secondo paragrafi, titoli e sottotitoli di facile ed immediata comprensione.

All'interno della singola pagina, poi, il testo dovrà essere il più coerente possibile con titolo e sommario e, comunque, dovrà sempre riportare le parole chiave contenute nel titolo, così da poter facilitare ricerche mirate da parte dell'utente.

Anche l'architettura del sito internet deve rispondere alle medesime finalità: il menù principale dev'essere progettato intorno ai bisogni di un pubblico che ragiona in termini di problemi o temi molto pratici e, quindi, non può limitarsi a riproporre l'organigramma dell'amministrazione.

Infine, le linee guida ricordano come un sito in cui l'informazione è ben organizzata determini evidenti benefici non solo a favore dell'utenza ma anche degli Uffici che, certamente, verranno sgravati almeno in parte da richieste di facile soluzione che il cittadino potrà – anzi, dovrà – reperire semplicemente collegandosi ad internet.

Novità giurisprudenziali sulla sanzionabilità del ticket parcheggio scaduto

La tormentata questione del parcheggio a pagamento con biglietto scaduto continua a far scorrere fiumi di inchiostro, a suscitare discussioni e a causare pareri discordanti della giurisprudenza in particolare su quale articolo del codice della strada si debba applicare nel caso di mancata esposizione dei ticket di sosta nelle aree blu ovvero nel caso in cui la sosta sia prolungata oltre l'orario per cui si è pagato.

Secondo la sentenza del 21 aprile 2016 numero 1069 del Tribunale di Treviso chi paga il ticket, ma non integra il versamento per il tempo ulteriore non incorrerebbe in alcuna violazione del codice della strada, come precedentemente indicato dal parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 12 gennaio 2016, ma in una violazione dell'obbligazione contrattuale sorta nel momento in cui si acquista il biglietto per il parcheggio e disciplinata quindi dal codice civile. Questa innovativa sentenza si discostava dalla giurisprudenza precedente che, chiarendo in maniera molto approfondita la normativa che disciplina le aree di sosta a pagamento, riteneva vi fosse una responsabilità contabile, come già evidenziato in un caso analogo dalla Corte dei Conti.

La Corte dei Conti torna a prendere posizione sul tema della sanzionabilità o meno dell'autista che lascia la macchina in sosta con un biglietto scaduto, con la sentenza del 3 agosto numero 16258, sostenendo che questo comportamento non configura una violazione di un obbligo contrattuale, bensì una vera e propria violazione del codice della strada che quindi deve essere sanzionata amministrativamente. La Corte esprime un orientamento opposto a quello indicato dalla circolare ministeriale numero 2070/2015 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, ritrovandosi sulla posizione già espressa in precedenza dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza numero 888 del 19 settembre 2012. In quella pronuncia infatti i magistrati contabili avevano ritenuto responsabili per danno erariale i funzionari pubblici che, considerando la violazione un mero inadempimento contrattuale, non avevano proceduto a sanzionare chi aveva lasciato l'auto in sosta col ticket scaduto nelle aree di sosta a pagamento.

Secondo questa interpretazione, se la sosta a pagamento non ha limiti di tempo si applica l'articolo 7, comma 14 sia se non viene effettuato il pagamento, sia se la sosta si prolunga oltre il tempo per il quale l'automobilista ha pagato senza che venga rinnovato il ticket. Se invece la sosta è a tempo determinato, previo pagamento, si dovranno applicare gli articoli 157, comma 6 per aver ommesso di attivare il sistema di controllo della durata della sosta e l'articolo 7, comma 15 per la protrazione della sosta per il periodo successivo. Dovrà essere il legislatore, se vorrà, ad intervenire per modificare gli articoli 7 e 157 adattandoli all'indicazione del Ministero, ma fino a che il codice continua a non dire che la sosta perdurante oltre il tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non rappresenta violazione amministrativa, ma solo inadempimento di un'obbligazione, occorre attenersi a quanto deciso dalla Corte dei conti senza la possibilità di diversa interpretazione.